

La nota dell'Agenzia delle entrate detta istruzioni agli uffici sul rientro dei capitali

Voluntary, inviti pre sanzioni

Incontri interlocutori per definire il quadro in emersione

DI DUILIO LIBURDI

Nel caso le istanze di disclosure contengano elementi che devono essere ulteriormente oggetto di chiarimento, l'Agenzia provvederà all'invio di inviti a comparire che non produrranno l'effetto di incrementare le sanzioni dovute. Questo perché il predetto invito non rappresenterà, ancora, il vero e proprio invito al contraddittorio che, se non accettato nel suo contenuto, comporterà l'apertura della fase di adesione vera e propria con sanzioni che, ai fini dei diversi tributi interessati, saranno di un terzo e non di un sesto. Inoltre, ai fini del calcolo delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, pare di comprendere come le stesse siano sempre ancorate alla metà del minimo previsto dalla legge sulla voluntary e applicate in cumulo materiale. Il che, in linea di massima, dovrebbe essere comunque l'importo più favorevole ai fini della sanatoria.

Sono questi alcuni degli aspetti di natura prettamente tecnica che emergono dalla nota dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio scorso con la quale l'amministrazione finanziaria ha fornito le prime indicazioni operative sulla gestione essenzialmente procedurale della sanatoria. Va detto come il documento non affronti i tanti temi ancora aperti sulla concreta applicazione della voluntary ma, essendo diretto agli uffici, si occupi degli aspetti più amministrativi.

In questo contesto, comunque, un tema viene affrontato, tema molto sentito nella pratica. Va in via preliminare ricordato come l'istanza di voluntary è «muta», nel senso che il contenuto dei numeri indicati nell'istanza stessa è esplicitato nella relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa, come noto, nei 30 giorni successivi all'istanza. Detto questo, è del tutto evidente

che lo spirito della sanatoria è quello di esplicitare il percorso logico-giuridico che ha portato all'indicazione dei numeri e di accludere, nel contempo, i documenti che supportano il percorso in questione. Muovendo da questo presupposto, è del tutto evidente che potranno esservi delle situazioni nelle quali la soluzione e la spiegazione prospettata dal professionista non incontri, almeno inizialmente, l'assenso dell'amministrazione finanziaria. Il meccanismo della voluntary, in termini di costi è blindato, nel senso che il pagamento sulla scorta della liquidazione effettuata dall'Agenzia comporta il beneficio massimo nel caso in cui si accetti quanto determinato dall'amministrazione finanziaria. Sul punto, la nota afferma che, nel caso in cui vi siano degli «approfondimenti» da effettuare sul contenuto dell'istanza (nel senso di approfondimenti sulla spiegazione contenuta nella relazione di accompagnamento), sarà formulato un invito o un questionario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 del dpr n. 600 del 1973 e 51 del dpr n. 633 del 1972. Considerando il richiamo normativo, si conferma in maniera più stringente quanto già paventato nella circolare n. 10 del 2015 e cioè la possibilità di confronto con l'Agenzia delle entrate senza che, in tale fase, si perdano i benefici sanzionatori legati alla disclosure. A tale proposito, è bene ricordare come:

- una volta liquidate le somme dovute, le sanzioni sono ridotte ai fini delle imposte sui redditi al 75% del minimo con la possibilità di definizione a un sesto mentre, ai fini del monitoraggio fiscale, sono ridotte alla metà del minimo (da legge n. 186 del 2014) con la possibilità di definizione a un terzo;

- se non si chiude sulla base della comunicazione dell'Agenzia (cioè degli inviti

al contraddittorio per quanto concerne gli aspetti impositivi), si avvia la fase di adesione e, in questa fattispecie, la sanzione potrà essere ridotta, al massimo, a un terzo. In tema di sanzioni sul monitoraggio, si deve ritenere che il tutto si «sposti», in caso di non condivisione di quanto rappresentato dall'Agenzia, nell'ambito delle ordinarie disposizioni di cui al dlgs n. 472 del 1997.

Proprio in tema di sanzioni sul monitoraggio fiscale, la nota pare far comprendere come le stesse, da un punto di vista pratico, si attestano nella misura minima prevista dalla disclosure nell'ambito di un procedimento di cumulo materiale. In altri termini, ipotizzando la definizione delle violazioni riferite a un paese white list o black list con accordi, la misura della sanzione sarà dell'1,5% annuo e, dunque, complessivamente, del 7,5% tenendo conto di un orizzonte temporale che deve coprire i periodi di imposta che vanno dal 2009 al 2013. Fermo restando che le disposizioni di cui alla legge n. 186 del 2014 richiamano comunque l'applicabilità dell'articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997 e dunque del principio del cumulo giuridico che, da un punto di vista pratico, pare però essere comunque meno conveniente rispetto al calcolo effettuato sulla base della legge n. 186 del 2014 secondo i principi, come visto, del cumulo materiale. In ogni caso, appare comunque opportuno «esplicitare» l'ammontare delle sanzioni ritenute dovute nell'ambito della relazione di accompagnamento.

